

COMUNE DI DOGNA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 10 MAG. 2022

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute Consiglio Comunale, Giunta Comunale e altri organi collegiali dell' Ente in modalità telematica, su decisione del Presidente.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete. Le sedute del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali sono di norma pubbliche.
2. Il Sindaco è Presidente del Consiglio e della Giunta Comunale e degli altri organi collegiali. In sua assenza è sostituito dal Vice Sindaco.
3. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali formalmente costituiti presso questo Ente che si svolgono con collegamento in videoconferenza o audioconferenza da remoto, anche a distanza, in luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione con l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone attraverso modalità telematiche video e audio (videotelefonii, via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'organo;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute dell'organo;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione delle sedute può essere fatta anche informalmente da parte del Presidente. Allo stesso modo è informato il Segretario.
2. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione, o di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ogni partecipante è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli assessori e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti dell'organo presenti fisicamente che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute degli organi in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale del Comune nella quale deve essere presente il Presidente o il vice Presidente, qualora sostituisca il Presidente, e, se possibile, il Segretario. In caso di impossibilità del Segretario ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 T.u.e.l.
2. I lavori sono regolati dal Presidente.
3. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino ad un massimo di 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare; può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 30 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini dell'eventuale continuazione dei lavori.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 9 - Votazioni

1. Ultimato l'esame della proposta di deliberazione, il Presidente pone in votazione la stessa.

2. Il voto è espresso, per chiamata nominale da parte del Segretario, sia per i componenti presenti che per quelli collegati da remoto.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente non superiore comunque ai 30 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione;
 - b) rimandare la votazione.

Art. 10 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi, il Segretario, i funzionari del Comune e i soggetti terzi eventualmente invitati a partecipare.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.